

Commissione tributaria provinciale di Treviso, 22 febbraio 2016

TESTO DELLA SENTENZA

RITENUTO IN FATTO

In data 16.12.2014 veniva notificata alla società ricorrente da parte dell'Agente della Riscossione Equitalia Nord.

S.p.A. la cartella di pagamento in epigrafe e con cui si liquidava la dichiarazione dell'anno 2011 della sig.ra Pastrolin Adelma deceduta il 06.12.2012.

Tale cartella ha nel frontespizio come destinatario la nominata sig.ra Pastrolin e per essa, gli eredi all'indirizzo dell'abitazione della defunta e contiene indicato nel frontespizio altresì un ulteriore destinatario, per esso deceduto, il chiamato all'eredità Uninvest S.r.l. con sede in via Bissa, n. 33, Mestre-Venezia.

Avverso la precisata cartella, la società Uninvest S.r.l. in persona della legale rappresentante p.t., sig.ra Maria iviana Balista, con sede in Mestre-Venezia, via Bissa 33, presentava, con il patrocinio congiunto e disgiunte, giusto mandato a margine dell'atto, del dott. Paolo Basso e del dott. Giuliano Sartori, presso il cui studio in Treviso, V.le Verdi, n. 15/d, eleggeva domicilio, ricorso con istanza di sospensione della provvisoria esecuzione dell'avviso - decisa come da ordinanza in atti comunicata alle parti -, in cui per le formulate eccezioni ed argomentazioni concludeva a che questa Commissione in via principale: dichiarasse la nullità del ruolo e della cartella stante la palese carenza di legittimazione passiva della Uninvest S.r.l. che ha ricevuto l'atto quale chiamato all'eredità non essendo erede della sig.ra Pastrolin Adelma, né avendo provata tale circostanza, nonché la

nullità ed erroneità della cartella stante la notifica effettuata da Agente di Riscossione territorialmente incompetente;

ed infine pronunciasse la non debenza delle sanzioni irrogate, stante la intrasmissibilità delle stesse agli eredi; in via subordinata: condannasse l'Ufficio o l'Agente della Riscossione al rimborso delle somme eventualmente nelle more percepite aumentate dei normativi interessi;

condannasse l'Ufficio o l'Agente della Riscossione al rimborso di spese e competenze con distrazione ex art. 93 al patrocinio che le aveva anticipate, oltre al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. in misura almeno pari alle spese di giustizia.

Il ricorso conteneva altresì istanza di discussione della causa in pubblica udienza.

Il 20.04.15 si costituiva la Direzione Provinciale di Treviso della Agenzia delle entrate, in persona del Direttore p.t. Dott. Eugenio Amilcare, delegante in firma il Capo Team, dott. Carmela Amata, che in base alle sue controdeduzioni concludeva per il rigetto integrale delle domande del ricorso con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.

In data 28.09.2015 si costituiva anche l'Equitalia Nord s.p.a. con sede in Milano, via della Innovazione n. 1/b, in persona del legale rappresentante p.t. e per esso del procuratore speciale Avv. Lisetta Cubeddu, con il patrocinio, giusto mandato in calce alla memoria costitutiva, degli Avv.ti Maurizio Cimetti e Giuseppe Parente del Foro di Verona e con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Sternini, in Treviso, V.le Montegrappa, n. 6, che in base alle proprie controdeduzioni concludeva in via preliminare che la Commissione accertasse la totale estraneità di Equitalia Nord s.p.a. ai fatti per cui è causa e

che la titolarità del rapporto non fa capo a quest'ultima e pronunciasse il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione e conseguentemente la improcedibilità e/o l'inammissibilità delle domande svolte da parte ricorrente e dichiarasse il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione e conseguentemente l'improcedibilità e/o inammissibilità delle domande svolte dalla ricorrente sub A.1 e A.2; nel merito: accertasse o dichiarasse la correttezza della condotta dell'Agente della Riscossione, con conseguente reiezione di qualsiasi domanda azionata a carico di Equitalia Nord in quanto infondata; in ogni caso: respingesse qualsivoglia domanda formulata nei confronti di Equitalia Nord in quanto infondata con vittoria di spese, diritti ed onorari.

All'udienza di discussione del 19.10.2015, illustrato dal giudice relatore il contenuto degli atti, venivano ammessi alla discussione il dott. Giuliano Sartori per il ricorrente, per l'Agenzia delle entrate il dott. Antonio Taglietti e per l'Agente della Riscossione l'avv. Lorenzo Sternini; quindi la Commissione riservava la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si prende atto dell'eccezione dell'Agente della Riscossione circa la - parziale - sua carenza di legittimazione passiva. Come già in precedenti pronunce di questa Commissione, ognuno dei resistenti è responsabile degli atti che pone in essere in forza delle peculiari funzioni rimessegli ex lege.

Pertanto, mentre gli atti ed i provvedimenti che sono di presupposto alla formazione ed emanazione del ruolo sono di pertinenza all'Agenzia delle entrate ed ogni decisione che li incida riguarda la legittimità dell'agire di

codesta ed il titolo per il quale ha chiesto, quelli relativi alla formazione ed alla notifica della cartella di pagamento sono funzionalmente di pendenza dell'Agente della Riscossione che è perciò l'unico responsabile delle irregolarità e/o nullità che la inficiano.

Il che sostanzialmente delimita la legittimazione passiva di ognuno dei resistenti in questo giudizio, rappresentando questa Commissione - e ben rappresentandosi - che comunque il contraddittorio - in questi processi di impugnativa globale della cartella di pagamento - deve essere svolto in presenza di tutte le parti resistenti, dell'Agenzia delle entrate poiché le censure espone nel ricorso riguardano il ruolo - e pertanto la pretesa sostanziale delle imposte iscritte - e dell'Agente della Riscossione perché è contestata la cartella nella sua notificazione e competenza territoriale.

Le ulteriori eccezioni sollevate dal ricorrente - anche quella relativa alla incompetenza territoriale - sono superate dall'esame del merito della controversia ove peraltro trovano risposta.

Or dunque.

La materia su cui questa Commissione è stata investita è peculiare.

Astenendosi da ogni disquisizione dottrinale - non di pertinenza alle funzioni di questo giudice - deve rilevarsi che l'istituto del trust - di origine inglese - è stato introdotto nella Legislazione Italiana, senza allo stato venire codificato nel senso tecnico della espressione, con la ricezione sic et simpliciter della Convenzione dell'Aia 01.05.1985 nel nostro ordinamento per la Legge 09.10.1989, n. 364, entrata in vigore in data 01.01.1992.

Ai fini dell'inquadramento giuridico della controversia deve pertanto significarsi.

Per detto istituto che, in tanto può venir applicato in quanto la legge scelta dal disponente per la sua regolamentazione sia compatibile con le norme vigenti nello Stato italiano, come nel caso, ove la legge scelta dalla testatrice\disponente settlor del trust - la sig.ra Pastrolin Adelina, deceduta in data 06.12.2012 - è la Legge del Jersey, il trustee è la persona fisica o giuridica - nella specie - designata ai fini della gestione\amministrazione del patrimonio relitto dalla disponente con il preciso scopo teleologico della consegna di tale patrimonio - e nella sua entità relitta - al beneficiario beneficiary e cioè colui che riceverà (concretamente la sig.ra Maria Viviana Balista), allo spirare del termine di 40 anni apposto dalla disponente, i beni del trust.

Infatti. L'art. 2 della preindicata Convenzione dell'Aia espressamente dispone che ai fini della Convenzione medesima per trust si intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente, con atto tra vivi o mortis causa, qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico.

Ne deriva che il disponente o settlor trasferisce la intestazione dei beni ad un trust- parola che letteralmente significa affido, fiducia - privo di una propria soggettività - nella specie, la Profilo Trust -, ma non la proprietà nel senso inteso comunemente nel diritto italiano - perché li amministri tramite il trustee diretto ad elaborare le scelte secondo il modello normativo di riferimento al fine di soddisfare il beneficiario beneficiary.

Il trustee quindi è solo il gestore\amministratore del patrimonio tant'è che questo patrimonio - ed è indiscutibile la precisa delimitazione data dalla Convenzione - è una massa distinta, a sé, ed è quindi il legislatore a precettare,

inequivoco, che codesta massa non è confondibile con il patrimonio del trustee - art. 2, comma 2, lettera a) della Convenzione -.

In breve rimanendo nella dedotta fattispecie concreta.

Intervenuto il decesso della sig.ra Pastrolin Adelina e quindi divenuto efficace il suo valido testamento, il patrimonio relitto costituisce una massa "blindata", come viene definita da alcuni, rispetto al patrimonio del trustee.

Ed essendo, il patrimonio relitto qui in considerazione, costituito in gran parte di beni immobili, il testamento andava trascritto imponendolo, senza discrezionalità, alcuna, l'art. 1350 e ss.c.e. e dalla compiuta formalità della trascrizione, tale separazione ed il trust ed il fine teleologico del trust sono opponibili ai terzi - tra gli altri, art. 2644 c.c. -.

Stante il chiaro dictum normativo, è solo per analisi, vista l'erronea invocazione delle resistenti dello status di erede - o comunque della proprietà dei beni relitti - in capo al trust, che si precisa altresì che né il trust, né men che meno il trustee sono confondibili con l'erede testamentario e di cui all'art. 588 Codice civile tra l'altro. Per il legislatore del 1942 lo status di erede - di colui che diviene titolare dei rapporti attivi e passivi inerenti al lascito - è solo concreto, reale poiché infatti è erede, qualunque sia l'espressione o la denominazione usata dal testatore, colui in favore del quale il testatore medesimo volontariamente e sostanzialmente dispone di tutto il suo patrimonio - o nell'ipotesi di pluralità di eredi di quota del patrimonio visto dal de cuius nell'ambito della sua universalità - e vuole che la persona da lui designata ne sia l'intestataro, mentre legatario - colui che risponde solo intra vires - è colui che beneficia, per disposizione a titolo particolare, di uno o più

diritti individuati dal testatore ed estrapolati dal suo patrimonio o di una quota di codesti.

Il che, nel raffronto tra le disposizioni normative e nel loro coordinamento, ancora una volta riassicura che il trustee non è né l'erede, né il legatario del disponente settlor che nulla ha voluto in nessun modo, né in tal senso disporre a favore del trustee, come nel caso ove la sig.ra Adelma Pastrolin ha univocamente disposto che l'amministratore dei beni mobili ed immobili del trust sia la società Uninvest di Venezia.

Pertanto la disposizione testamentaria concreta, che è stata sottoposta all'attenzione di questo giudice dall'Agenzia delle entrate, non lascia spazio a dubbio alcuno, né in merito (si riporta dalla scheda testamentaria) alla volontà della de cuius di costituire un trust ove conferire, rectius difendere, l'universalità dei suoi beni: stabilisco che tutti i miei beni mobili ed immobili siano conferiti in un trust - la Profilo Trust, N.d.R. - regolato dalla legge Jersey, né in ordine alla separazione delle masse patrimoniali - che la de cuius non confonde - precettando che l'amministratore - e cioè il trustee, N.d.R. - sia la società Uninvest S.r.l. p. iva ... di Venezia, né in ordine al beneficiario/beneficiary del lascito (al cui favore è stata disposta l'amministrazione temporanea dei beni) e che tale diverrà quando sarà scaduto al termine apposto all'amministrazione medesima: La sig.ra Maria Viviana Balista, nata ..., sarà la beneficiaria al termine di questo trust che è di 40 anni ..., né in ordine alla sua volontà di disporre pure con riferimento ai legittimario laddove scrive nel testamento: Lascio a mio figlio la casa dove abito a ..., se rifiuta o non la vuole anche questa andrà al trust ..., con la conseguenza che il figlio della de cuius, B.G. pur legittimario, è invece legatario e non risulta dagli atti che questa disposizione sia stata

impugnata. Il che, a prescindere d'altro per questa decisione non rilevante, completa e rende inequivoca la volontà della de cuius sulla concreta designazione dell'unica beneficiaria - ma futura - del suo patrimonio nella persona della nominata sig.ra Maria Viviana Balista.

Ed il testamento, a parere incidere tantum di questo giudice, è valido ed efficace in assonanza con le norme viventi nello Stato Italiano e con cui deve venir confrontarsi ed andare coordinato.

Né l'Ufficio può giungere, compiendo finanche un salto logico, alla affermazione che la ricorrente società è erede in quanto nella denuncia di successione è scritto che la Profilo Trust sarebbe "erede".

Che i beni riuniti nel trust vadano trascritti è fuori di dubbio per la loro natura immobiliare - come già rilevato in forza del solo diritto civile italiano oltre a prevedere la formalità anche la stessa Convenzione dell'Aia, art. 12 -.

Ma che dalla mera asserzione di "erede" - per di più in contrasto con la realtà di trust pubblicamente dichiarata già con la denominazione della Profilo Trust - se ne ricavi uno status di erede, che può essere solo sostanziale e derivare per il testamento solo dalla espressa designazione del testatore - qui inesistente, anzi, quella in esame, contraria alla designazione di erede in capo alla Profilo Trust -, è, ad avviso di questa Commissione, erroneo, in contrasto con le norme giuridiche viventi essendo inoltre escluso, tale status, dalla circostanza che quello che è stato in questa sede dedotto è un trust regolato dalla Convenzione Aja 1985 su citata, che tale Convenzione è entrata a far parte del substrato giuridico dello Stato Italiano con la sua completa acquisizione con la Legge 364\1989, che la istituzione di erede di cui alla normativa

vigente in nessun modo rientra, ripetesi, nel trust, né nel trustee, né - il che è decisivo, conclusivo - nella immodificabile diversa volontà della testatrice che l'ha esclusa, volontà unica che, poiché legittima, deve essere attuata, non l'interpretazione, soggettivamente presuntiva dell'Agenzia delle entrate o dell'Agente della Riscossione.

E v'è anche qualcosa di più da osservare nel prescritto coordinamento normativo.

La trascrizione è formalità attuata il 07.03.2013 e cioè è pubblica opponibile ai terzi fin da tale data.

La segregazione patrimoniale dei beni relitti è fatto insuperabile da tale data.

La cartella di pagamento qui opposta è stata notificata il 16.12.2014, ma ad una persona giuridica che è solo amministratore di un patrimonio "segregato".

In base a tale realtà e fino a che non verrà attuata la Legge comunitaria del 2010 che ha delegato il Governo ad introdurre ed a disciplinare nel nostro ordinamento l'istituto del trust - delega cui è conseguito il disegno di Legge n. 2284 -, questo giudice che, pur conosce i vari tentativi ermeneutici per la soddisfazione dei diritti dei creditori testamentari, non può che prendere atto degli impedimenti di fatto giuridicamente rilevanti e di quelli giuridici che impediscono l'attuale condivisione delle tesi delle resistenti.

Il presente ricorso pertanto deve andare accolto per quanto motivato ed allo stato attuale della vigente legislazione.

Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda formulata dalla ricorrente società invocando l'art. 96 c.p.c., essendo la conclusione cui è pervenuto questo giudice frutto di una complessa e discussa interpretazione dell'istituto del trust che sic et

simpliciter fa odiernamente parte del tessuto connettivo dell'ordinamento italiano.

Per queste stesse ragioni questa Commissione ritiene corretta la compensazione delle spese competenze di lite, a prescindere dalla soccombenza delle parti resistenti.

(Omissis)